



COMUNE DI ALTARE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2020

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 – Presupposto d'imposta.....	3
Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno	3
Articolo 4 – Assimilazioni all'abitazione principale	5
Articolo 5 – Soggetti attivi	6
Articolo 6 – Soggetti passivi	6
Articolo 7 – Base imponibile per i fabbricati	7
Articolo 8 – Base imponibile per le aree fabbricabili	9
Articolo 9 – Determinazione delle aliquote	10
Articolo 10 – Esenzioni e riduzioni	11
Articolo 11 – Detrazione.....	12
Articolo 12 – Versamenti.....	12
Articolo 13 – Rimborsi	14
Articolo 14 – Dichiarazioni	14
Articolo 15 – Accertamenti	15
Articolo 16 – Riscossione coattiva	16
Articolo 17 – Importo minimo	16
Articolo 18 – Funzionario responsabile.....	16
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali.....	16
Articolo 20 – Disposizioni finali.....	17

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Altare nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria in base ai commi 739-783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 2 – Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
3. In deroga al comma 1, l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e assimilata e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 3 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
 - a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

- b. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione, necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133, purché iscritti nella categoria catastale D10 ovvero per i quali sia stato annotato il carattere di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
- c. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Si considerano abitazioni principali anche le fattispecie di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
- d. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- e. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. L'obbligo disposto al periodo precedente è attuato dal responsabile dell'ufficio tributi previa comunicazione dell'attribuzione

della natura di area edificabile ricevuta dal responsabile dell'ufficio urbanistica.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.

Il Comune, su richiesta del contribuente da presentare all'Ufficio Tecnico in qualunque momento, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti. Il procedimento di verifica si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con provvedimento espresso che dovrà poi essere comunicato dal contribuente all'Ufficio Tributi al fine della corretta quantificazione dell'IMU per l'anno oggetto della richiesta di verifica. Qualora la richiesta sia stata presentata oltre il termine del versamento dell'acconto (16 giugno), il contribuente terrà conto dell'esito dell'istruttoria in sede di versamento del saldo.

- f. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato, ossia che non rientrano nella definizione di area fabbricabile di cui al comma precedente.

Articolo 4 – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Si intendono assimilate all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione di cui al periodo precedente, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

- d) il solo immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. L'assimilazione di cui alla presente lettera non si applica nel caso di possesso di più unità immobiliari da parte dello stesso soggetto;
- e) All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Al fine del riconoscimento delle assimilazioni di cui al presente articolo, il contribuente deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'applicazione dell'assimilazione ha avuto inizio, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

Articolo 5 – Soggetti attivi

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Altare relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. Soggetto attivo è altresì lo Stato cui, ai sensi dell'art. 1, comma 744 L. 160/2019, è riservato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione della categoria D10, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Articolo 6 – Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 3.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. A seguito della cessazione del contratto di leasing, è soggetto passivo il locatore anche qualora il bene immobile non sia stato ancora restituito e non sia nella sua disponibilità.

Articolo 7 – Base imponibile per i fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per gli immobili, privi di rendita, accatastati come unità collabente nella categoria catastale F/2, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, essendo questa parte integrante del fabbricato stesso.

4. La base imponibile è ridotta del 50%:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, ossia concesse dai genitori a favore dei figli e viceversa, che le utilizzano come abitazione principale, purché il contratto venga registrato, il comodante possieda solo l'abitazione concessa in comodato e situata nel territorio del Comune, ovvero possiede anche una seconda abitazione che sia adibita a propria abitazione principale, con l'esclusione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile oggetto del comodato. Il comodante può beneficiare della riduzione della base imponibile anche in caso di decesso del comodatario, purché l'immobile rimanga l'abitazione del coniuge di quest'ultimo e vi siano figli minori.

5. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile per gli immobili di cui alla lett. b) del precedente comma, l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. L'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato, o della singola unità immobiliare che lo compone, che deve risultare, anche solo in parte, diroccato, pericolante e/o fatiscente, si determina con la presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

- a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b. strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

- d. edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.), non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.

Qualora il fabbricato, ancorché dichiarato inagibile/inabitabile, venga sottoposto a interventi di recupero o ristrutturazione, non sussistono più le condizioni per usufruire della riduzione, e la base imponibile è costituita dal valore dell'area considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di recupero, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data del concreto utilizzo.

6. Per usufruire della riduzione di cui al comma 1 è obbligatorio presentare apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento. L'inagibilità di cui alla lett. b) del comma 1 deve essere preventivamente dichiarata con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le condizioni di inagibilità o di inabitabilità, secondo la modulistica predisposta dall'ufficio tecnico, entro il termine per il versamento del saldo e successivamente comunicata all'ufficio tributi attraverso la presentazione della dichiarazione IMU ai sensi del primo periodo del presente comma. Rimane fermo l'obbligo della presentazione della denuncia di variazione nei termini e modi di legge; la stessa denuncia deve essere presentata a seguito della rimozione delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità.

Articolo 8 – Base imponibile per le aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale, su indicazione dell'Ufficio Urbanistica, entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di revisione, determina annualmente e per zone omogenee, a soli fini indicativi, i valori venali di riferimento delle stesse per ridurre l'insorgenza del contenzioso. Nell'ipotesi in cui non si provvede a rideterminare il valore delle aree, si applicherà il valore previsto per l'anno precedente. Le indicazioni fornite nella suddetta delibera costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non è da ritenersi esaustivo. Il contribuente è

tenuto al versamento dell'imposta anche in mancanza di indicazione del valore da parte del Comune dell'area posseduta, dovendo individuare il corretto valore attribuibile alla stessa. Il contribuente è tenuto inoltre a presentare idonea dichiarazione IMU, nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento, al fine di comunicare al Comune il valore corretto considerato per il versamento del tributo.

2. In caso di sopravvenuta inedificabilità dell'area posseduta, il contribuente ha la possibilità di richiedere il rimborso di quanto versato successivamente alla variazione, qualora abbia continuato a versare considerando il valore dell'area fabbricabile, secondo quanto previsto all'art. 14 del presente Regolamento.

3. Il contribuente ha facoltà di richiedere in qualunque momento all'Ufficio Tecnico una verifica circa l'edificabilità del terreno da lui posseduto, nelle modalità di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) del presente Regolamento.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 9 – Determinazione delle aliquote

1. La deliberazione delle aliquote è effettuata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge. dai commi 748-754 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

2. La deliberazione di cui al comma precedente deve essere adottata entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

3. Le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto stabilito dal comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019. In caso di mancata pubblicazione nei termini stabiliti dalla norma, si applicano le aliquote dell'anno precedente.

Articolo 10 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono, altresì, esenti:
 - a. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - b. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - c. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - e. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. In caso di utilizzazione mista del medesimo fabbricato, ossia sia per attività non lucrative che per attività commerciali, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 19 novembre 2012.
3. Sono esenti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, situati nel Comune di Altare, in quanto interamente compreso nelle aree montane individuate dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 9 del 14/06/1993.
4. Sono esenti inoltre gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale ovvero ad ente non commerciale, indipendentemente dalla qualità del

soggetto passivo, purché tali immobili siano destinati esclusivamente all'esercizio degli scopi istituzionali o statutari del soggetto comodatario. Al fine di avvalersi di tale esenzione, il contribuente deve presentare dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dalla norma e dall'art. 14 del presente Regolamento, cui deve essere allegata la prova della destinazione a scopi non lucrativi da parte del comodatario. La presentazione della dichiarazione non è richiesta nel caso in cui il soggetto comodatario sia il Comune.

5. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte e devono essere dichiarate con apposita dichiarazione IMU da presentare secondo le modalità e nei termini previsti all'art. 14 del presente Regolamento.

6. Alle abitazioni locatate a canone concordato di cui all'art. 2 co. 3 alla L. n. 431/1998 si applica un'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune con una riduzione al 75%.

Articolo 11 – Detrazione

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La medesima detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 12 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; il mese è computato per intero nei confronti del soggetto per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso o della variazione si computa in capo all'acquirente e, qualora i giorni di possesso dell'acquirente risultino uguali a quelli di possesso del cedente, l'imposta del mese di trasferimento resta a carico del primo soggetto.

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
3. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta, per gli immobili che non possono essere esentati in quanto utilizzati per attività economiche, esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene.
7. Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate o con apposito bollettino postale attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, qualora attivata dal Comune.
8. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Anche in caso di versamento a nome del soggetto passivo defunto, gli eredi devono dare tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, comunicando altresì i dati anagrafici, il codice

fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale è stato effettuato il versamento

9. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata tempestivamente apposita dichiarazione o comunicazione congiunta e che la somma versata coincida con la totalità dell'imposta relativa all'immobile in comproprietà. La comunicazione del versamento congiunto deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale e le percentuali di possesso di tutti i contitolari, nonché i riferimenti catastali relativi ad ogni immobile per il quale il versamento è stato effettuato.

Articolo 13 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, se dovuto, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme richieste sono computati gli interessi computati secondo le disposizioni di legge.

1. Il rimborso può essere altresì richiesto in caso di sopravvenuta inedificabilità dell'area posseduta nell'anno coincidente a quello nel quale il versamento è stato effettuato. Per inedificabilità sopravvenuta deve intendersi quella verificatasi nelle more dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico che aveva inizialmente reso fabbricabile il terreno, in fase di prima adozione. Il rimborso può essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento e la richiesta di rimborso, oltre alla prova di avvenuto pagamento, dovrà contenere i riferimenti catastali dell'area e tutte le informazioni comprovanti la sopravvenuta inedificabilità, che sarà verificata anche con l'Ufficio Tecnico. Qualora si accerti il diritto al rimborso, l'Ufficio competente procederà al versamento entro 180 giorni dalla fine dell'istruttoria.

Articolo 14 – Dichiarazioni

2. I soggetti passivi d'imposta, anche in forma congiunta in caso di più comproprietari, sono tenuti a presentare dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, secondo le modalità indicate al comma 769 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, ad eccezione degli enti non commerciali i quali sono tenuti a presentare dichiarazione ogni anno, secondo le modalità previste dal comma 770 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, in quanto la loro dichiarazione non ha effetto anche per gli anni successivi.

3. La dichiarazione non deve essere presentata a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio o per qualsiasi altra fattispecie per la quale il Comune può avere conoscenza. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili d'ufficio ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione ai sensi del presente Regolamento.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI con riferimento alle annualità pregresse in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'Imposta Municipale Propria.

Articolo 15 – Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso emesso ai sensi dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006. motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Il Comune esercita altresì le attività di accertamento e riscossione della quota IMU riservata alla Stato per i fabbricati di categoria D, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 16 – Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 15 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Articolo 17 – Importo minimo

1. I versamenti di cui all'articolo 12 del presente Regolamento non sono dovuti qualora l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 2,00.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 2,00.

Articolo 18 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale. Il Funzionario responsabile ha altresì il potere di sottoscrivere i provvedimenti riguardanti tali attività (quali accertamenti, rimborsi, dinieghi) e rappresenta il Comune nei giudizi promossi per controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile del tributo può essere altresì nominato, con apposita delibera del dirigente o del responsabile apicale del Comune, Funzionario responsabile della riscossione cui sono attribuiti i poteri e le funzioni i cui all'art. 1 co. 793 L. n. 160/2019.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Articolo 20 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020 in riferimento a tutti i rapporti tributari sorti nel medesimo anno e negli anni successivi. Il Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2014, il Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2014 ed il Regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2014 continuano ad essere applicati in relazione ai rapporti tributari sorti prima dell'anno 2019.
2. I versamenti di cui all'art. 12 del presente Regolamento per l'anno 2020 dovranno essere effettuati in due rate, di cui la prima pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 e la seconda a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale per l'anno 2020 e pubblicate secondo le modalità previste dalla legge.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.